SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 78-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1978

modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1979 (V. *Stampato n.* **2468**)

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, VIVIANI, CATELLANI, MINNOCCI, DE MATTEIS, FABBRI Fabio, PITTELLA, DI NICOLA, DALLE MURA, ALBERTINI, VIGLIANESI, LEPRE e VIGNOLA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° febbraio 1979

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.	Art. 1.
Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in: Avvocato generale dello Stato; Avvocati dello Stato; Procuratori dello Stato. Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella *A* allegata alla presente legge. La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati del-	*Identico.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'ordine giudiziario, allegato *B* al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

Art. 2.

Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Identico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favore-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 4.

La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purchè non abbiano superato il 45° anno di età:

1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;

3) i magistrati amministrativi;

4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;

5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che ab-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vole agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

biano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

7) i dipendenti di ruolo delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.

Art. 5.

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal Consiglio di cui all'articolo 20 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indìce lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.

Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

Art. 6.

Al terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: « procedura civile » sono aggiunte le altre: « diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto regionale ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal Consiglio di cui all'articolo 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indìce lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Al terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: « procedura civile » sono aggiunte le altre: « diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

L'articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma.

Le Avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di Regione a statuto ordinario e, comunque, dove siano istituite sedi di Corte d'appello.

Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato ».

Art. 8.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai vice avvocati generali dello Stato, dal Segretario generale, nonchè da avvocati e da procuratori dello Stato.

Le Avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

Le Avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di Regione e, comunque, dove siano istituite sedi di Corte d'appello.

Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della Corte di appello di Torino l'Avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta ».

Art. 8.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

Identico.

Identico.

È abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9.

L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre Supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai Collegi arbitrali con sede in Roma, nonchè nei procedimenti innanzi a Collegi internazionali o comunitari.

Le Avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del Comitato consultivo.

Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultazione sulle questioni di massima in qualsiasi materia, l'Avvocatura distrettuale dello Stato provvede alla consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.

Art. 9.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'Amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte

Art. 10.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le Regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

Qualora la Regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

Art. 10.

All'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi eccezionali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti ».

Art. 11.

Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resisten-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le Regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

Identico.

Art. 11.

Identico:

« *Identico.*

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Identico ».

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

za nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile.

Le divergenze di cui al primo comma che insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni regionali, ovvero le altre amministrazioni pubbliche non statali o gli enti pubblici, sono definite con determinazione degli organi delle Regioni o delle predette amministrazioni ed enti, competenti a norma dei rispettivi statuti.

Art. 12.

Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.

Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le Amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari con qualifica dirigenziale, che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

Nei giudizi in materia di pensioni le Amministrazioni dello Stato sono rappresentate dinanzi alla Corte dei conti da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, può essere richiesto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato in casi di particolare importanza.

Art. 13.

In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

Identico.

Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le Amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.

Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

quali sia parte, anche non costituita, una Amministrazione dello Stato, ovvero una Regione, un'Amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autentica in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.

A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.

Art. 14.

L'articolo 15 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocato generale dello Stato:

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

presiede e convoca il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il Comitato consultivo;

vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;

risolve, sentito il Comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole Amministrazioni;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal Comitato consultivo;

riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonchè ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico ».

Art. 15.

I vice avvocati generali dello Stato:

coadiuvano l'avvocato generale dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

sovraintendono, d'intesa con l'avvocato generale, all'attività contenziosa e consultiva per i settori cui sono preposti, assicurandone il coordinamento e l'unità di indirizzo;

trattano affari consultivi e contenziosi di particolare importanza.

Gli incarichi di vice avvocato generale dello Stato sono conferiti, in numero non superiore a nove, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

Art. 16.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'articolo 10 del decreto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

L'Avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato.

Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284. L'incarico di Segretario generale è conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dello avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed è rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario generale è sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.	
Art. 17.	Art. 18.
L'avvocato distrettuale dello Stato:	*Identico*:
vigila e soprintende, nell'ambito dell'Avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;	*identico*;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal Comitato consultivo;	*identico*;
assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonchè l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;	*identico*;
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;	*identico*;
riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'Avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative	*identico*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

riferisce analogamente al Presidente della Giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della Regione.

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano maturato cinque anni di servizio nella terza classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

Art. 18.

Gli avvocati e procuratori dello Stato:

trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;

in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del Comitato consultivo e, se questa è contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui è sorta la divergenza di opinioni;

possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

riferisce al Presidente della Giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della Regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative.

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio.

Identico.

L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.

Art. 19.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dai seguenti:

« Gli avvocati dello Stato, chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica sono collocati nella posizione di comando per la durata dell'incarico.

Il comando è disposto dall'avvocato generale dello Stato, su richiesta del Ministro, previo assenso dell'interessato.

Gli avvocati dello Stato, cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di dodici.

Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

Identico:

« Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti.

Identico ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 20.

È istituito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) dai tre vice avvocati generali dello Stato più anziani nell'incarico;

c) dall'avvocato distrettuale più anziano nell'incarico;

d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 21 della presente legge.

In caso di impedimento o di assenza o quando il Consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera *d*) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili nè possono essere loro conferiti, finchè sono in carica, incarichi direttivi.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

Identico:

a) *identica*;

b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico;

c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico;

d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 22 della presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il Consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del Consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*),

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 21.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'articolo 20, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.

Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al Consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'articolo 23, per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il Consiglio.

Identico.

Art. 22.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'articolo 21, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composta da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.

Art. 22.

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:

a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;

b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 18 della presente legge;

e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di Segretario generale, a norma degli articoli 15, 16 e 17 della presente legge, nonchè sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;

g) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

h) ad esercitare le funzioni della Commissione di disciplina nei confronti degli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Art. 23.

Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;

e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di Segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonchè sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

f) *identica*;

Soppressa.

g) ad esercitare le funzioni della Commissione di disciplina nei confronti degli

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 23 della presente legge;

i) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del Comitato consultivo;

l) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;

m) ad esercitare, inoltre, tutte le attribuzioni che l'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, attribuisce al Consiglio di amministrazione, anche se non specificamente previste dal presente articolo.

Gli atti del Consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;

h) *identica.*

Soppressa.

Soppressa.

Identico.

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il Consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;

c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al Comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 23.

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla « Commissione di disciplina » e al « Consiglio di amministrazione », il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al « Capo dell'ufficio » l'avvocato generale dello Stato ed al « Ministro » il Presidente del Consiglio dei ministri.

Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 24.

È istituito il Comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, non ricoprano l'incarico di Segretario generale e non siano componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

La detta composizione del Comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.

L'incarico di componente del Comitato consultivo è attribuito con decreto dello

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

È istituito il Comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di Segretario generale e non siano componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.	
Le deliberazioni del Comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.	*Identico.*
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano nell'incarico.	*Identico.*
Art. 25.	Art. 26.
Il Comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.	*Identico.*
Il Comitato consultivo altresì:	*Identico.*
a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;	
b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.	
Sono di competenza di un ufficio staccato dell'Avvocatura generale dello Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri le consultazioni legali sulla proponibilità delle opposizioni previste dall'articolo 11, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.	**Soppresso.**
È sempre facoltà dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal Comitato consultivo.	*Identico.*
Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il Comitato consultivo può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.	*Identico.*
I pareri sono sottoscritti dal presidente del Comitato consultivo e dal relatore.	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 26.

I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

Identico:

« *Identico.*

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione ».

Identico ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
Art. 27.	Art. 28.
Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.	*Identico.*
Art. 28.	Art. 29.
I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.	*Identico.*
I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.	*Identico.*
I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta qualifica.	*Identico.*
Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.	*Identico.*
I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle Avvocature distrettuali solo con il loro consenso.	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Nel primo triennio di applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 15 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

Art. 29.

Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.

I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianità.

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.

Art. 30.

La prima elezione per la composizione del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 21, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

La prima elezione per la composizione del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 32.

Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono disposte con precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato fino ad un contingente di 190 unità, anche oltre il limite degli organici.

Art. 33.

La misura del concorso delle Regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 9, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle Regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione interregionale per la programmazione economica.

Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le Regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle Regioni.

La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

La misura del concorso delle Regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle Regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Identico.

Identico.

Art. 35.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 34.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1979.

All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 36.

Identico.

TABELLE

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA *A*

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	259
Procuratori dello Stato	50
	310

TABELLA *B*

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato	— Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 4ª classe di stipendio	— Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 3ª classe di stipendio	— Consigliere di Cassazione
Avvocato dello Stato alla 2ª classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4ª classe di stipendio	— Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato alla 1ª classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3ª classe di stipendio	— Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla 2ª classe di stipendio	— Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla 1ª classe di stipendio	— Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA *A*

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Identica.

TABELLA *B*

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Identica.